

ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE PERCORSI DI IEFP DELLA REGIONE LOMBARDIA

Disposizioni applicative dall'anno scolastico e formativo 2016-2017

PREMESSA

Le presenti disposizioni contengono misure applicative e integrative di quanto previsto dalla regolamentazione regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionali, in particolare:

- punto 4.5.2. delle indicazioni di cui al DDUO n. 12550/2013 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi d istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (Art.22 LR n.19/07)": requisiti di ammissione degli allievi all'esame conclusivo per il conseguimento delle certificazioni finali, attribuzione del credito formativo, fisionomia e validità della Commissione, tipologia delle prove e punteggi;
- punto 2.1 e 2.4. delle procedure di cui al DDS n. 7214/2014 "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo delle Regione Lombardia in attuazione del DDUO n.12550 del 20/12/2013".

1 - OSA DI BASE E TECNICO-PROFESSIONALI E QUOTE ORARIE

Il DDS n. 7214/2014 al punto 3 ha stabilito che le Istituzioni scolastiche e formative sono tenute all'applicazione delle disposizioni regolamentari (nuove "Indicazioni" e nuove "Procedure") per tutte le classi (prime, seconde, terze e quarte) a decorrere dall'a.f. 2015-16. Pertanto:

- gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA), relativi alle competenze di base e tecnicoprofessionali, il cui raggiungimento costituisce condizione di ammissione all'esame, trovano riferimento negli allegati 2) e 3) del DDS n. 7214/2014, e s.i.;
- i parametri delle quote orarie destinate allo sviluppo degli apprendimenti di base e tecnico professionali, trovano riferimento al DDUO n. 12550/2013 (Allegato A), punti 2.10.2. e 2.11.

2 – CANDIDATI ESTERNI (privatisti)

I candidati esterni in possesso dei requisiti devono presentare specifica domanda a Regione Lombardia, nei tempi dalla stessa stabiliti e comunque entro 30 giorni dalla data della prova centralizzata.

Requisiti, modalità di richiesta e relativa modulistica sono indicati nell'Allegato B.

3 – ALLIEVI AGGREGATI

Gli allievi aggregati di cui al punto 2.4.8 del DDS 7214/2014 presentano specifica domanda, anche tramite l'Istituzione di provenienza, all'Ufficio regionale competente, alla casella di posta esamifp@regione.lombardia.it, entro 30 giorni dalla data dell'esame stabilita dalla Regione.

Una volta trasmessa la richiesta alla casella sopra indicata, darne comunicazione ai seguenti referenti:

Maria Vignola 02/67656014
Silvana Fusè 02/67652276

4 – PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI

Gli studenti che abbiano concluso interamente il percorso formativo e abbiano raggiunto, a giudizio dell'equipe dei docenti, gli obietti previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali e agli standard minimi di cui alle indicazioni regionali, possono sostenere in qualità di aggregati gli esami finalizzati al rilascio di qualifica, nel rispetto delle procedura previste dalla normativa regionale.

Qualora non ci fossero percorsi IeFP di qualifica/indirizzo corrispondente al Percorso Personalizzato per Allievi Disabili ai quali aggregare gli alunni, o qualora l'Istituzione lo ritenga opportuno, può essere chiesta la commissione d'esame direttamente per il Percorso Personalizzato.

5 - INDICAZIONI PER LE PROVE EQUIPOLLENTI

Le prove equipollenti di cui al punto 2.4.11 dell'Allegato 1) al DDS n. 7214/2014 devono essere predisposte nel rispetto delle seguenti specifiche indicazioni:

COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA

Contenuti: Una breve produzione, 10 domande di comprensione, 5-7 domande di lingua (punteggiatura, coerenza testuale, semantica), 8-10 domande di ortografia; 8-10 domande di lessico su unico stimolo.

Processi: comprendere un testo scritto ed essere in grado di elaborarne uno senza errori

Tipologia: La scelta fra le diverse tipologie di quesiti (aperta, aperto a risposta univoca o chiusa a risposta unica o multipla), è possibile per tutti i contenuti da proporre. Le tipologie della prova di ortografia, potrà essere definita in sede di preparazione della prova equipollente in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

COMPETENZA MATEMATICO-SCIENTIFICA

Contenuti: Algebra, Geometria, Statistica e probabilità, Relazioni e Funzioni con una parte (da definirsi nel caso di prove equipollenti) relativa ad articolazioni professionali specifiche. Per individuazione più precisa fare riferimento alle prove precedenti fornite.

Processi: conoscere ed applicare concetti, proprietà, algoritmi e procedure, ragionare modellizzando, risolvendo problemi, utilizzando gli strumenti della matematica per il trattamento quantitativo dell'informazione.

Tipologia di prove: Questionario a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta chiusa a risposta unica o multipla e/o a risposta aperta univoca.

La scelta fra le diverse tipologie, possibile per tutti i contenuti da proporre potrà essere definita in sede di preparazione della prova equipollente in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE

Contenuti: strutture grammaticali e sintattiche di base. Per individuazione più precisa fare riferimento alle prove precedenti fornite.

Processi: comprensione e produzione scritta relativa ad argomenti di vita quotidiana (famiglia, scuola, tempo libero).

Tipologia delle prove: Questionario a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta chiusa a risposta unica o multipla e/o a risposta aperta univoca.

La scelta fra le diverse tipologie, possibile per tutti i contenuti da proporre potrà essere definita in sede di preparazione della prova equipollente in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

6 – MISURE PER GLI ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI DI APPRENDIMENTO

Si rinvia a quanto previsto dalla normativa, in particolare dal punto 2.4.12 del DSS 7214/2014.

7 - PROVE

La data della prova centralizzata è fissata per il giorno 6 giugno 2017.

La prova centralizzata per l'eventuale sessione suppletiva è fissata per il giorno 6 settembre 2017.

Con riferimento alla prova professionale, l'istituzione formativa/scolastica è tenuta a predisporre una griglia standard per la valutazione e certificazione dei risultati, in cui trovano evidenza gli elementi minimi indicati al punto 2.4.10 dell'Allegato 1 del D.D.S n. 7214/2014.

I tempi di esecuzione devono essere coerenti con il contenuto tecnico/professionale della prova.

8 - APPRENDISTI

Le prove per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 167/2011 e dell'art. 43 del D.Lgs n. 81/2015, si svolgono nelle date già previste in via ordinaria nel mese di giugno e in via suppletiva nel mese di settembre.

Si ricorda che possono essere ammessi agli esami gli apprendisti che concludono il periodo formativo minimo di 6 mesi previsto dal contratto entro il medesimo mese in cui è prevista la sessione d'esame.

La prova professionale dovrà essere coerente con quanto previsto al punto 2.4.10 del DDS n.7214/2014, pertanto l'elaborato pratico/prestazionale (cd. "capolavoro") <u>non</u> sostituisce la prova professionale. L'eventuale elaborato pratico potrà essere presentato a supporto nel colloquio individuale.

9 – ATTESTATI E VERBALE

Gli Attestati di competenza e finali di Qualifica e di Diploma Professionale sono compilati attraverso specifica procedura presente nel sistema informativo regionale direttamente dalle Istituzioni e firmati dal Legale Rappresentante, secondo i format di cui agli allegati A.1, A.2 e A.3, al presente atto.

Ai fini del rilascio degli attestati le istituzioni formative e le Istituzioni scolastiche devono compilare puntualmente i campi previsti nel sistema informativo, con particolare riferimento all'ammissione agli esami, alla idoneità e al voto finale.

10 – FIGURE NORMATE

Sia per la figura di Acconciatore che per quella di Estetista, l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita solo attraverso il superamento dello specifico esame abilitante previsto dalla normativa, al termine e previa frequenza o del quarto anno in DDIF di IeFP, ovvero di un percorso annuale di specializzazione in extra-DDIF, cui possono accedere sia maggiorenni che hanno frequentato il corso biennale di cui alla L. n. 174/2005 o L. n. 1/1990, sia minorenni in possesso della corrispettiva Qualifica di IeFP. Nel primo caso, il quarto anno di IeFP si concluderà, per gli aventi diritto, con un doppio esame gestito da due commissioni diverse come previsto di

seguito: il primo ai fini dell'acquisizione del Diploma professionale di tecnico e il secondo ai fini dell'Abilitazione professionale ai sensi delle leggi n. 174/2005 o n. L. 1/1990.

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista in sessione d'esame collegata a commissione d'esame in percorsi di IeFP. Solo nei casi espressamente previsti dalle Leggi n. 174/2005 (art. 3 c. 1 lett. a) e n.1/1990 (art 3 c. 1 lett. a) è possibile ammettere candidati esterni in sessioni d'esame collegate a percorsi in extra DDIF.

L'attestato finale sia di Qualifica che di Diploma Professionale non costituisce titolo abilitante, ai sensi rispettivamente della Legge n. 174/2005 e della Legge n. 1/1990.

Sia per gli allievi che frequentano percorsi di quarta annualità del corso di "Tecnico dell'acconciatura", sia per quelli che frequentano la quarta annualità del percorso di "Tecnico delle cure estetiche", l'ammissibilità all'esame di specializzazione finalizzato al conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore ed estetista rappresenta una possibilità ulteriore e non la finalità precipua od esclusiva della quarta annualità di IeFP.

Gli allievi risultati non idonei all'esame di diploma possono comunque risultare idonei all'esame abilitante e pertanto ottenere il relativo attestato.

Per gli allievi risultati non idonei nell'esame abilitante sia di estetica sia di acconciatura, la Commissione dovrà esprimere e documentare in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla valutazione di non idoneità, con la sottoscrizione dei documenti prodotti da parte di tutti i componenti. La suddetta documentazione deve essere tenuta agli atti dell'Istituzione.

In coerenza con quanto stabilito nel DDUO n. 12453 del 20 dicembre 2012, gli allievi dichiarati non idonei al termine dell'esame abilitante, dovranno frequentare un percorso personalizzato in extra DDIF per colmare le carenze che hanno determinato la non idoneità. Relativamente a tale caso, si ricorda che è possibile riconoscere crediti formativi e tradurli in una riduzione delle ore standard del percorso fino a un massimo del 50%, applicando quanto stabilito nel paragrafo 2.3.2 dell'allegato A) al Decreto n. 12453/2012.

Nella riunione preliminare le due Commissioni opereranno di norma congiuntamente, al fine di procedere alle operazioni necessarie, elaborando il calendario che dovrà stabilire le giornate dedicate all'esame dei candidati che intendono conseguire l'abilitazione professionale. Inoltre si precisa che le due commissioni possono valutare di far svolgere un'unica prova professionalizzante per entrambi gli esami finalizzata ad accertare tutte le competenze previste anche ai fini dell'abilitazione; mentre ai fini dell'abilitazione è necessario sostenere una specifica prova scritta anche in forma di test e una prova orale interdisciplinare.

ACCONCIATURA

Con la conclusione della fase transitoria introdotta dal Decreto n. 8506 del 30 luglio 2008 "Adozione del percorso formativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore ai sensi della legge n. 174/05 - Disciplina dell'attività di acconciatore", né la Qualifica né il Diploma Professionale possono coincidere con l'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli esami finalizzati al rilascio dell'Attestato di specializzazione abilitante all'esercizio della professione di acconciatore, seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad

accertare le competenze inserite nello standard professionale di cui al richiamato decreto n. 8506/2008.

A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di due Commissioni d'esame con il medesimo Presidente nominato dalla Regione: la prima per il rilascio dell'attestato di Diploma di Tecnico dell'Acconciatura, la seconda per il rilascio dell'Attesto di competenza con valenza abilitante alla professione di acconciatore ai sensi della Legge n. 174/05.

Come stabilito dal Decreto regionale n. 4747 del 25 maggio 2011, l'esame finale per il rilascio dell'Attestato di competenza con valenza abilitante all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore è previsto dinanzi a una Commissione composta da:

- Presidente (lo stesso del percorso corrispondente in DDIF);
- un commissario certificatore delle competenze dell'Istituzione;
- un rappresentante dell'Istituzione scelto tra docenti e coordinatore del corso.

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

ESTETICA

Ai sensi della legge n. 1/1990 l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita solo attraverso il superamento dello specifico esame abilitante e l'acquisizione dell'attestato di competenza con valore di specializzazione.

L'ammissibilità degli allievi del quarto anno di IeFP all'esame di specializzazione non comporta la totale sovrapposizione dei due percorsi – di specializzazione e di quarto anno - definiti ognuno con proprie specifiche caratteristiche.

Gli esami finalizzati al rilascio dell'Attestato di specializzazione abilitante all'esercizio professionale seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze per l'esercizio professionale dell'attività di estetista, ai sensi della legge n. 1/90. A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di due Commissioni d'esame con il medesimo Presidente nominato dalla Regione: la prima per il rilascio dell'attestato di Diploma di Tecnico delle cure estetiche, la seconda per il rilascio dell'attesto di specializzazione abilitante alla professione estetista ai sensi della legge n. 1/90.

Come stabilito dal Decreto regionale n. 4128 del 17 maggio 2013, l'esame finale per il rilascio dell'Attestato di competenza con valenza abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista è previsto dinanzi a una Commissione composta da:

- Presidente (lo stesso del percorso corrispondente in DDIF);
- Responsabile della certificazione delle competenze dell'Ente accreditato;
- un rappresentante dell'Ente accreditato scelto tra docenti e coordinatore del corso;

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti. Entrambi i gruppi giudicanti devono essere in grado di valutare il raggiungimento degli obiettivi considerando le specifiche e diversificate competenze (in particolare per l'abilitazione alla professione bisogna fare riferimento al DM n. 392/94).

11 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Nell'Albo delle comunicazioni, relativamente sia all'ammissione che alla pubblicazione dei risultati finali, nonché negli Attestati rilasciati, non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali differenziazioni delle stesse per allievi disabili e/o affetti da DSA.

12 - PRESIDENTI COMMISSIONI D'ESAME E COMPENSI

Il Presidente delle Commissioni d'esame è nominato dall'Ufficio competente della Regione ai sensi del DDS n. 7214/2014.

Ai fini della nomina dei Presidenti, la selezione dei candidati iscritti all'Albo regionale viene fatta su base provinciale: si procede a chiamata in ordine alfabetico dei candidati della provincia di prima scelta, e, in caso di esaurimento elenco, con chiamata in ordine alfabetico dei candidati della provincia di seconda scelta. L'ufficio competente di Regione Lombardia procede con estrazione della lettera da cui iniziare la selezione.

I candidati a presidente non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:

- nella scuola/istituzione formativa di servizio;
- in scuole/istituzioni formative nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni formativi precedenti l'anno in corso.

Ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici regionali dei percorsi triennali e di quarta annualità è attribuito un gettone di presenza nella misura, già stabilita per le annualità precedenti, ammontante a € 80,00 lorde, oltre Irap e IVA se dovuta, per ciascun turno. Non è previsto alcun compenso per gli altri componenti delle suddette Commissioni esaminatrici.

Si intendono per diurni i turni del mattino effettuati dalle ore 8 alle ore 13, del pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19 e serali quelli che si svolgono dopo le ore 19.

Il compenso scatta qualora il turno abbia una durata minima di 3 ore. Sono da considerarsi turni, anche se di durata inferiore alle 3 ore, se non effettuati in continuità con le altre operazioni, sia la riunione preliminare che quella di scrutinio finale.

Sarà possibile riconoscere un doppio gettone qualora venga effettuato un unico turno ininterrotto di almeno 6 ore nell'arco della giornata. Non vengono riconosciuti più di due gettoni giornalieri, salvo che nei casi di esami dei corsi serali.

Il gettone di presenza deve essere calcolato per turni di effettiva presenza. In caso di nomina in più commissioni, va attribuito un solo gettone per turno.

In caso di nomina nella stessa città di residenza e/o domicilio non si ha diritto ad alcun rimborso di spese di viaggio.

Le spese di viaggio devono essere liquidate direttamente dalle istituzioni scolastiche e formative, secondo le norme vigenti.

In merito al rimborso delle spese di viaggio ai Presidenti per recarsi alla sede d'esame, in caso di utilizzo:

- del proprio automezzo: si considera quale luogo di partenza quello più vicino, sia esso residenza o domicilio, applicando una indennità chilometrica ragguagliata a un quinto del prezzo vigente del carburante utilizzato;
- di mezzo di trasporto pubblico: sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute, previa presentazione dei titoli di viaggio.

Il tetto massimo rimborsabile per le spese di viaggio è 500,00 euro.

In ogni caso nessun Presidente ha diritto ad avere un rimborso per le spese di vitto e alloggio.

Per quanto concerne i presidenti nominati nelle istituzioni scolastiche, la relativa spesa sarà a carico di Regione Lombardia che liquiderà gli importi alle scuole a seguito della presentazione di apposita richiesta e documentazione.